



ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMATORI ESPERTI IN
SICUREZZA SUL LAVORO

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

Scheda requisiti per la valutazione

Ai fini dell'inserimento nel registro ex legge 04/2013

INDICE

1. **PROFILO E COMPETENZE**
 - 1.1 Profilo
 - 1.2 Competenze

2. **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**
 - 2.1 Istruzione
 - 2.2 Formazione

3. **RICHIESTA DI VALUTAZIONE**
 - 3.1 Ammissione verifica dei requisiti
 - 3.2 Documentazione da presentare
 - 3.3 Metodo di analisi e valutazione
 - 3.4 Richiesta di ulteriore documentazione e/o di un colloquio

4. **ATTESTATO DI QUALIFICA**
 - 4.1 Qualificazione professionale
 - 4.2 Iscrizione al Registro

5. **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**
 - 5.1 Durata, rinnovo e mantenimento
 - 5.2 Aggiornamento professionale

6. **OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO**
 - 6.1 Obblighi dell'iscritto
 - 6.2 Rispetto statuto e soci

© 2014 A.I.F.E.S. Formazione

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro - C.F. 97807310582 - P.IVA 13413091003

Num. Reg. Marchio 0001652598

Via Gianluigi Bonelli ,40 - 00127 Roma | Numero Verde: 800146668 - Telefono: 06.51435357 | e-mail: info@aifesformazione.it



ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMATORI ESPERTI IN
SICUREZZA SUL LAVORO

1. PROFILO E COMPETENZE

1.1 PROFILO	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), di cui all'articolo 47 comma 3 D.Lgs. n. 81/2008, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1.2 COMPETENZE	L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza : a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all'articolo 37; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; partecipa alla riunione periodica di cui all'art 35 del D.lgs. 81/08; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro



ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMATORI ESPERTI IN
SICUREZZA SUL LAVORO

2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2.1 ISTRUZIONE	• Nessun requisito specifico richiesto.
2.2 FORMAZIONE	• L'RLST deve essere in possesso dell'attestato formativo del corso RLST di 64 ore o se necessario anche dell'attestato di aggiornamento annuale di 8 ore.

3. RICHIESTA DI VALUTAZIONE

<p>3.1 AMMISSIONE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI MININIMI</p>	<p>Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), per poter essere inserito nel Registro dell'Associazione, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Essere iscritto ad AIFES e in regola con le quote associative; - Accedere all'area dedicata al RPA e compilare il format di richiesta dell'iscrizione o inviare una mail all'indirizzo dedicato rpa@aifesformazione.it, allegando curricula o documentazione attestante il possesso dei requisiti • Inviare copia del bonifico effettuato.
<p>3.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</p>	<p>Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) per poter essere ammesso al processo di verifica finalizzato all'inserimento nel RPA deve inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CV aggiornato • Copia del titolo di studi • Modulo di iscrizione • Copia del pagamento • Copia dell' attestato di partecipazione a un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali • Copia di eventuali aggiornamenti effettuati (8 ore annui)
<p>3.3 METODO DI ANALISI E VALUTAZIONE</p>	<p>I criteri di valutazione della documentazione e dei titoli presentati saranno analizzati da soggetti con caratteristiche professionali idonea a garantire un giudizio conforme e l'avallo finale sarà concesso dalla costituita Commissione di Garanzia.</p>
<p>3.4 RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE O COLLOQUIO</p>	<p>All'esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati per poter essere qualificato, ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale AIFES, viene inviato l'Attestato di Qualità via mail.</p> <p>Qualora in Commissione di Garanzia non dovesse risultare del tutto chiara la congruità documentale la Commissione stessa potrà richiedere documentazione integrativa oppure un colloquio idoneo alla migliore valutazione dei requisiti.</p>



ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMATORI ESPERTI IN
SICUREZZA SUL LAVORO

4. ATTESTATO DI QUALIFICA

4.1 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	L'Attestato ha valore ai fini previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. L'Attestato è annuale ed attesta il possesso dei requisiti a partire dal giorno dell'emissione.
4.2 ISCRIZIONE NEL REGISTRO	Il possesso dell'Attestato di Qualifica consente l'immediato inserimento del nominativo nel Registro Professionale AIFES relativo alla specifica qualifica richiesta.

5. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

5.1 DURATA RINNOVO MANTENIMENTO	La durata dell'iscrizione al registro di AIFES è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione. Si rinnova automaticamente, in assenza di revoca e/o rinuncia alla iscrizione, alle seguenti condizioni: a) essere iscritto come socio ad AIFES; b) documentare la continuità professionale; d) pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario AIFES.
5.2 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E MIGLIORAMENTO CONTINUO	Sono richieste 8 ore di aggiornamento effettuate ogni anno dal conseguimento dell'attestato di RLST da 64 ore.

6. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE AIFES

<p>6.1 OBBLIGHI DELL'ISCRITTO AL REGISTRO</p>	<p>Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali il socio AIFES iscritto al registro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicare sulla propria carta intestata la sua iscrizione al Registro Professionale AIFES con il codice dell'iscrizione stessa; • Informare i propri clienti dell'attivazione dello Sportello di Garanzia da parte di AIFES ai sensi dell'art.4, comma 4, della legge 4/2013.
<p>6.2 RISPETTO DELLO STATUTO E DEI CODICI AIFES</p>	<p>Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e inserito nel registro professionale tenuto da AIFES e/o in iter di inserimento dichiara di condividere e sottoscrivere lo Statuto, il Codice Deontologico, la Carta dei Valori ed il Codice Etico di AIFES nonché il regolamento di gestione del registro professionale e si impegna, inoltre, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rendere noti ai propri clienti (interni ed esterni) i contenuti dello statuto e dei codici di AIFES; • soddisfare tutti gli impegni presi con il mandato ricevuto; • tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di lui per attività svolte nel periodo di tempo in cui è inserito nel registro professionale di AIFES e permettere a AIFES l'accesso a dette registrazioni; entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, inviare comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a AIFES; • mantenere il segreto professionale su notizie e fatti inerenti alla proprietà e i suoi utenti, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio del suo mandato; • operare con la massima professionalità, trasparenza, coscienza, diligenza e dignità professionale; • non effettuare o partecipare, direttamente o indirettamente, ad attività professionale o di impresa in concorrenza con il committente, nei limiti di quanto stabilito da norme cogenti; • non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o interessi dei clienti, anche potenziali, interessati dalla prestazione professionale, nonché nei confronti di AIFES.